REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/83 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 191/80 che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare gli articoli 12 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Azione preliminare

(1) Con il regolamento (CEE) n. 191/80 [3], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sull'idrossido di litio della sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.28-10, originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica.

(2) Detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2294/80 [4] che ha modificato l'importo del dazio equiparandolo alla differenza tra il prezzo franco frontiera comunitaria dell'idrossido di litio e 1,66 dollari US per libbra.

B. Procedura di revisione

(3) La Commissione ha ricevuto in seguito una denuncia del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome dell'unico produttore comunitario di idrossido di litio, con la quale si richiedeva la revisione del dazio antidumping definitivo e degli impegni di prezzo assunti da uno degli esportatori americani.

(4) Poiché dalla richiesta suddetta emergevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura di revisione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5], la Commissione ha annunciato la revisione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica ed ha avviato un'indagine in materia.

(5) La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati nonché ai rappresentanti degli Stati Uniti ed ai ricorrenti, fornendo alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro parere per iscritto nonché di chiedere un'audizione. Ambedue gli esportatori americani si sono avvalsi di questa opportunità, esprimendo il loro parere per iscritto e ottenendo di essere intesi.

(6) La maggioranza degli importatori ha espresso il proprio punto di vista per iscritto mentre taluni di essi hanno ottenuto un'audizione.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura di revisione ; essa ha svolto indagini presso la sede delle seguenti ditte :

Produttore comunitario

Chemetall GmbH, Francoforte, Repubblica federale di Germania ;

Esportatori

Foote Mineral Company, Exton, Pennsylvania, USA ;
Lithium Corporation of America, Gastonia, North Carolina, USA ;

Importatori

Lithium Corporation of Europe Ltd, Bromborough, Regno Unito.

(8) Il periodo oggetto dell'indagine copre i dodici mesi precedenti il 31 marzo 1983.

C. Valore normale

(9) Per gli esportatori americani il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno da parte dei produttori che esportano verso la CEE.

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 23 del 30. 1. 1980, pag. 19.
[4] GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 59.
[5] GU n. C 98 del 12. 4. 1983, pag. 2.

(10) Per stabilire se le importazioni dall'Unione Sovietica erano oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che non si tratta di un paese ad economia di mercato e, pertanto, ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale praticato in un paese ad economia di mercato ; a tal fine, il ricorrente ha suggerito il mercato interno degli Stati Uniti, essendo questo l'unico paese noto non comunitario ad economia di mercato che presenti una produzione analoga. A questo proposito non è stata mossa alcuna obiezione e la Commissione ha appurato che esiste una sufficiente concorrenza interna negli Stati Uniti per garantire che i livelli di prezzo siano ragionevolmente proporzionali ai costi di produzione ; di conseguenza, si è ritenuto opportuno e sensato determinare il valore normale delle importazioni originarie dell'Unione Sovietica sulla base dei prezzi interni degli Stati Uniti.

D. **Prezzi all'esportazione**

(11) I prezzi all'esportazione per gli esportatori americani sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti destinati all'esportazione nella Comunità. Per quanto riguarda le esportazioni dall'Unione Sovietica, gli esportatori o gli importatori non hanno fornito alla Commissione alcuna informazione sui prezzi all'esportazione i quali, pertanto, sono stati determinati sulla base dei dati figuranti nella denuncia, ritenuta peraltro il più attendibile elemento informativo.

E. **Confronto**

(12) Nel raffronto del valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi, in particolare quelle riguardanti le condizioni e i termini di vendita. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

F. **Margini di dumping**

(13) Dall'esame dei fatti di cui sopra è emerso che l'esportatore americano che aveva assunto un impegno di prezzo dopo la prima indagine aveva rispettato le condizioni di detto impegno ma che, in taluni casi, l'aumento dei prezzi da lui praticato sul mercato interno degli Stati Uniti si è concretato con una rinnovata pratica di dumping. Per questo esportatore nonché per gli altri esportatori interessati, la media ponderata del margine di dumping, pari alla differenza tra il valore normale stabilito come descritto in precedenza e il prezzo all'esportazione nella Comunità, era pari a quanto segue :

— esportazioni dagli Stati Uniti : 15,5 % ;

— esportazioni dall'Unione Sovietica : 12,0 %.

G. **Pregiudizio**

(14) I dati statistici di cui dispone la Commissione rivelano che le importazioni nella Comunità dall'Unione Sovietica e dagli Stati membri sono diminuite da 1 139 a 702 tonnellate tra il 1970 e il 1982, mentre la quota di mercato detenuta da dette importazioni è scesa da 54,9 a 45,8 % nello stesso periodo.

(15) La media ponderata dei prezzi di vendita delle importazioni in dumping nella Comunità era del 15 % circa inferiore al livello necessario per coprire i costi dell'unico produttore comunitario ed assicurargli un ragionevole margine di profitto. Di conseguenza, detto produttore ha dovuto subire notevoli perdite che hanno pregiudicato la sopravvivenza stessa dei suoi impianti.

(16) La Commissione ha esaminato l'eventualità che il pregiudizio sia stato causato da altri fattori. A questo proposito, essa ha tenuto conto delle importazioni di idrossido di litio originario della Repubblica popolare cinese, oggetto di una procedura antidumping avviata simultaneamente alla procedura di revisione.

(17) Le importazioni in dumping di questo prodotto originario della Cina sono aumentate notevolmente tra il 1980 e il 1982 e sono state vendute a prezzi addirittura inferiori a quelli praticati dagli esportatori americani e sovietici ; ciononostante, la quota di mercato detenuta dalle esportazioni cinesi nella Comunità, pari al 25,5 %, è ampiamente inferiore al 45 % equivalente alla quota degli altri esportatori interessati, i quali dispongono pertanto di una posizione dominante sul mercato CEE. Per questo motivo, la Commissione è stata indotta a mantenere la propria posizione secondo la quale è indispensabile la costante applicazione del dazio antidumping e il mantenimento degli impegni di prezzo onde eliminare il pregiudizio e prevenirne la ricorrenza ; la rinnovata pratica di dumping e il conseguente pregiudizio dimostrano che è indispensabile aumentare il dazio definitivo ed incrementare gli impegni in materia onde evitare gravi danni all'industria comunitaria del settore.

H. **Interesse della Comunità**

(18) Le industrie di trasformazione della Comunità hanno sostenuto che il mantenimento di misure di salvaguardia non sono nell'interesse della Comunità perché pregiudicano la posizione concorrenziale sui mercati extracomunitari. Vista però la situazione particolarmente grave in cui versa l'unico produttore comunitario, la sua

importanza strategica e l'incidenza relativamente trascurabile di un incremento dei prezzi sui costi dell'industria di trasformazione, il Consiglio ha comunque concluso che è nell'interesse della Comunità mantenere le misure di salvaguardia in ordine all'idrossido di litio originario dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti.

I. Impegni

(19) Gli esportatori americani interessati sono stati informati delle principali risultanze del riesame ed hanno espresso la loro opinione in merito. La Foote Mineral Company, che aveva offerto un impegno nel corso della procedura originaria, ha proposto spontaneamente di rinnovarlo ad un livello ritenuto tale da prevenire il ripresentarsi di un pregiudizio per l'industria comunitaria. Anche la Lithium Corporation of America ha offerto spontanei impegni di prezzo minimo per le sue esportazioni. Detti impegni sarebbero tali da contenere i prezzi all'importazione entro un livello in grado di prevenire il pregiudizio. In nessun caso i prezzi oggetto di detti impegni superano i margini di dumping riscontrati. Il Consiglio ha pertanto stabilito che le importazioni di idrossido di litio provenienti dalla Foote Mineral Company e dalla Lithium Corporation of America debbano essere esonerate dal dazio.

J. Aumento dell'aliquota del dazio definitivo

(20) Sulla scorta delle risultanze cui è pervenuta la procedura di revisione, il dazio definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 191/80, modificato dal regolamento (CEE) n. 2294/80, deve essere adeguato in modo da fissare un nuovo prezzo minimo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, pari a 1,80 dollari US per libbra, in sostituzione del precedente prezzo di 1,66 dollari US per libbra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 191/80 è modificato come segue :

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di idrossido di litio della sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.28-10, originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica. Tale dazio non si applica all'idrossido di litio fabbricato ed esportato dalla Foote Mineral Company, USA, e dalla Lithium Corporation of America, USA.

Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. » ;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Ai fini del presente regolamento, il valore normale dell'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, rapportato ad una base franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è di 1,80 dollari US per libbra. » ;

c) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5. a) Se il prodotto definito al paragrafo 1 non è immesso al consumo dal primo cliente nella Comunità, il dazio antidumping definitivo è applicato ai seguenti tassi :

— 15,5 % del valore normale di 1,80 dollari US per libbra, per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America ;

— 12 % del valore normale di 1,80 dollari US per libbra, per le importazioni originarie dell'Unione Sovietica.

b) Tuttavia, se il dichiarante può fornire prove soddisfacenti all'autorità doganale che il prezzo pagato dal primo acquirente :

i) è uguale o superiore al valore normale di 1,80 dollari US per libbra, nessun dazio viene applicato ;

ii) è inferiore di meno del 15,5 % al valore normale di 1,80 dollari US per libbra, per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America, oppure di meno del 12 % per le importazioni originarie dell'Unione Sovietica, il dazio è uguale alla differenza tra il valore normale e detto prezzo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ARSENIS